



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 17/07/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1055

Cont. n. 160/12/FR C.d.B. c/Regione Puglia. Corte di Cassazione. Controricorso in Cassazione avverso impugnazione sentenza Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 2384/03/14 e contestuale ricorso incidentale. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luigi Quercia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con n. 5 distinti avvisi di accertamento il Comune di Bari accertava l'omessa dichiarazione e l'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), relativamente agli anni di imposta: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, su immobili di proprietà regionale e, per l'effetto, irrogava alla Regione Puglia le relative sanzioni;

il Servizio Demanio e Patrimonio, esplicitate le ragioni di illegittimità dei suddetti avvisi di accertamento, con nota prot. AOO_108 01.02.2012 - 0001780, chiedeva che venissero proposti ricorsi in opposizione;

la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Quercia, legale esterno, proponeva ricorso avverso tali avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari;

la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 194/4/12, depositata in data 18.07.2012, riuniva le opposizioni ed accoglieva in parte l'opposizione proposta dalla Regione Puglia: in particolare, i giudici di prime cure hanno ritenuto non dovuta l'Ici per gli anni dal 2006 al 2010 relativa ai fabbricati adibiti ad uffici della Regione e non dovuta l'ICI, limitatamente al 2006, per i suoli destinati a sede del Consiglio e della Giunta Regionale Pugliese. Inoltre, gli stessi giudici hanno ritenuto "fondata la domanda relativa all'inapplicabilità delle sanzioni", in quanto ricorrenti "i caratteri dell'obiettiva incertezza" nell'interpretazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92". La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha rigettato "nel resto" i ricorsi in oggetto, ritenendo, più specificatamente, dovuta l'ICI per ali anni dal 2007 al 2010 sulle aree fabbricabili destinate "a contenere la costruzione della sede del Consiglio Regionale Pugliese", nonché l'ICI per gli anni dal 2006 al 2010 per l'immobile adibito a sede dell'ADISU; stante l'erroneità della sentenza del primo Giudice, nonché l'insufficiente valutazione dei motivi di diritto, anche nella parte in cui ha ritenuto assoggettabile ad ICI, per gli anni successivi al 2006, l'area fabbricabile destinata a contenere la costruzione della sede del Consiglio Regionale Pugliese sulla base di una non meglio precisata e censurabile nozione di "edificabilità potenziale" della medesima, e, ritenuto, perciò, necessario ed opportuno proporre appello avverso la sentenza n. 194/4/12, anche a seguito di parere positivo espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Quercia, legale esterno, impugnava la stessa dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari;

la Commissione Tributaria Regionale di Bari, con sentenza n.2384/03/2014 depositata il 24.11.2014, nel rigettare l'appello incidentale proposto dal Comune di Bari, ha accolto in parte l'appello della Regione avverso la sentenza n. 194/4/12 della C.T.P. di Bari, statuendo "la non debenza dell'imposta applicata

sull'area e sugli immobili destinati ad uffici della medesima Regione"; nella medesima sentenza, i giudici di 2° grado, non hanno, invece, ritenuto esente da ICI il fabbricato ADISU sito in Largo Fraccacreta; in data 13.04.2015, il Comune di Bari ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.2384/03/2014 della Commissione Tributaria Regionale;

l'Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, ha ritenuto opportuno proporre controricorso in Cassazione, nonché ricorso incidentale avverso la sentenza della CTR di Bari, con particolare riferimento alla statuizione concernente il fabbricato ADISU;

tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 24.04.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luigi Quercia, del foro di Bari, già officiato nei giudizi di primo e secondo grado, al fine di proporre controricorso e contestuale ricorso incidentale avverso la precitata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 21.697,90 comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 1.500.000,00

SETTORE DI SPESA: Area Finanza a Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad € 21.697,90 (di cui € 15.187,50 per compensi professionali, € 3.474,90 per IVA al 22%, € 607,50 per CAP al 4%, € 2.428,00 per contributo unificato), sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso; (il compenso professionale risulta così distinto: € 5.400,00 per fase di studio, € 3.375,00 per fase introduttiva, € 6.412,50 per fase decisoria);

l'acconto da corrispondere all'avv. Luigi Quercia, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 8.208,97= (di cui € 4.556,25 per compensi professionali, € 1.042,47 per IVA al 22%, € 182,25 per CPA al 4%, ed € 2.428,00 per contributo unificato). Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre controricorso e contestuale ricorso incidentale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Luigi Quercia del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
